

# Protezione Legale

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA



Protezione Legale è disponibile anche in [www.arag.it](http://www.arag.it) in formato PDF - Anno V - n.13 - Gennaio 2003

## E' iniziata la Rivoluzione del Cliente

Gentili amici,  
a poche settimane dal mio ingresso in ARAG, desidero porgere un saluto a tutti voi che siete i nostri interlocutori, destinatari, e spero lettori, di questa newsletter. La concomitanza con l'avvio del nuovo anno costituisce un forte invito a pensare al futuro, ai progetti. Ma come non fare anche delle riflessioni sui grandi cambiamenti che hanno interessato il nostro mercato e che sono stati vissuti da tutti noi negli ultimi tempi. Quando ho iniziato la mia attività assicurativa, oltre venti anni fa, lo scenario era diverso, fatto di poche regole, grande frammentazione di Imprese, scarsa specializzazione e pressoché nessuna attenzione al cliente, se non quella da tutti dichiarata a parole.

Nell'ultimo decennio numerosi e significativi eventi esterni ed interni al mondo delle assicurazioni hanno imposto e guidato una serie di evoluzioni così marcate, da diventare vere e proprie trasformazioni strutturali. Mi riferisco agli attori di oggi, diversi ed in qualche caso alternativi rispetto a quelli che c'erano nel mercato 10 o 20 anni fa. Mi riferisco ancora al modo attuale di "fare assicurazione" da parte delle Imprese, con i condizionamenti ma anche con le indicazioni del mondo finanziario nazionale ed internazionale.

Mi riferisco soprattutto alla rivoluzione che è a mio avviso appena iniziata e che cambierà comportamenti e stili di relazione di ciascun attore: la "Rivoluzione del Cliente". Qualunque nostro atto non potrà pre-



scindere in futuro dalla domanda se esso sia funzionale o no ad una reale percezione di qualità da parte del fruitore finale dei nostri servizi. Non mi limiterei però a dire che questo è ormai indispensabile; mi piace affermare che questo è molto giusto!

Sono stato peraltro lieto di constatare che ARAG crede in questa visione del futuro e devo dire che in tal senso ha già orientato i suoi comportamenti, con determinazione, ma anche con consapevole attenzione. Esistono tutti i presupposti per raggiungere traguardi importanti e riconosciuti, dai nostri azionisti e dai nostri clienti. Questi presupposti stanno nel nostro know how; nella volontà di collaborare proficuamente con i nostri Partners (Compagnie, Brokers, Agenti, ma anche Enti, Associazioni, ecc.); nella sempre maggiore sensibilità del pubblico verso la Tutela Giudiziaria, sensibilità che va però alimentata con un'offerta adeguata e comprensibile.

## L'avvocato di fiducia come, dove, quando vuoi tu.

E' questo lo slogan della campagna pubblicitaria a mezzo stampa effettuata da ARAG in Veneto e nell'area di Bologna lo scorso novembre. Grazie all'utilizzo dell'immagine di Raymond Burr; alias Perry Mason, il più famoso avvocato del mondo, i risultati di comunicazione sono stati molto

positivi: è aumentata sia fra gli addetti ai lavori sia presso il Consumatore l'identificazione di ARAG come il principale specialista del ramo delle polizze di Tutela Giudiziaria nel mercato italiano. ■

**Giovanni Nenz**

## In questo numero

- **E' iniziata la Rivoluzione del Cliente**
- **L'avvocato di fiducia come, dove, quando vuoi tu**
- **Se gli investimenti vanno male**
- **Focus**
- **L'antenna è un diritto se non provoca danni**
- **Azienda e Attività Protetta**
- **La nuova patente arriverà presto**
- **Recensioni**
- **L'approfondimento giuridico**

Cos'altro dire a conclusione di queste brevi considerazioni, se non augurarmi di incontrare presto tanti di voi ed augurarvi grandi successi per l'anno appena iniziato e per gli anni a venire. ■

**Rocco Luigi Matarazzo**  
**Direttore Commerciale ARAG Italia**

## Comunicati on-line

E' attivo da fine dicembre il nuovo servizio "Ufficio stampa" sul sito [www.arag.it](http://www.arag.it), che permette a chiunque di accedere a una serie di informazioni dopo una semplice registrazione. Si avrà così modo di conoscere il contenuto di comunicati stampa della Compagnia, news aziendali e articoli pubblicati su quotidiani e settimanali nazionali, riguardanti la nostra attività. Il nuovo servizio consentirà, inoltre, ad ARAG di interagire con le redazioni di giornali e con i professionisti dell'informazione nel ramo assicurativo legale, sempre attenti alle novità del settore.


## Se gli investimenti vanno male

### Per non naufragare nel mercato finanziario

Molti piccoli investitori, dopo il tracollo dei mercati finanziari nel 2001 hanno pensato di collocare diversamente i propri risparmi, ripiegando su strumenti tradizionali e a basso rischio.

Solo i titoli di stato sono a rendimento garantito e sicuro, anche se basso, eppure gli intermediari (ovvero i promotori finanziari) spesso indirizzano i clienti verso altre forme di investimenti, in primo luogo le obbligazioni, presentandole come ben più redditizie e a "bassissimo rischio". I rischi però esistono anche con le obbligazioni, e possono essere notevoli. Basti pensare al "caso Cirio" i cui effetti si faranno sentire a lungo. Molti, ricorderete, erano stati consigliati di investire in obbligazioni della Del Monte Finance (società del gruppo Cirio) con scadenza quinquennale.

Nei mesi successivi, gli stessi ed altri piccoli risparmiatori investivano in obbligazioni della Cirio Holding, con scadenza biennale. Solo dopo il recente dissesto finanziario



del gruppo i più scoprivano, invece, di aver affidato i propri soldi al medesimo gruppo, formato da un' impressionante struttura di società legate da una ragnatela di crediti infragruppo, che già da tempo preoccupava gli osservatori più avveduti.

Cosa fare in casi come questi? Purtroppo, dal punto di vista finanziario ben poco: quelle obbligazioni non verranno rimborsate dalle Società che le hanno emesse.

Esiste, invece, la responsabilità contrattuale di chi ha proposto l'investimento e se ne è fatto promotore: la normativa italiana prevede una tutela piuttosto stringente a difesa degli investitori nei confronti dell'azione dei promotori finanziari e degli investitori istituzionali (banche, SIM, etc.). Nella "vicenda Cirio" la gran parte delle obbligazioni erano destinate agli investitori

istituzionali, e non ai semplici risparmiatori, e proprio per questo il collocamento sul mercato era stato esentato dall'obbligo del prospetto informativo sulla rischiosità dell'investimento.

Spesso, però, le azioni tese a far valere i propri diritti contro questi "giganti" possono rivelarsi troppo onerose e comunque troppo complesse per il piccolo investitore, che il più delle volte preferisce lasciar perdere.

Ecco allora l'importanza di una polizza di Tutela Giudiziaria ARAG, che permette all'assicurato di incaricare un avvocato esperto nel settore, senza dover sopportare i costi ingenti della sua specializzazione. ■

**Pierachille Zinelli**

## FOCUS

### La legge difende i risparmiatori ma c'è scarsa informazione

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58) detta, tra l'altro, i criteri generali che devono ispirare l'attività dei soggetti autorizzati all'"esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico" (art.21).

In particolar modo diligenza, correttezza e trasparenza; informazione adeguata dal e al cliente; riduzione al minimo dei rischi di conflitti d'interesse, e via dicendo.

Il problema è che spesso i piccoli investitori non sanno di essere tutelati, non conoscono la normativa in loro difesa e rimangono così in balia degli usi contrattuali "disinvolti", imposti da certe imprese di investimento e da certe banche.

Due esempi per capire quanto è importante prestare attenzione a ciò che si va a firmare.

1) In materia di "adeguata informazione" è fatto obbligo agli intermediari, prima di far sottoscrivere un contratto di gestione o di consulenza, di verificare l'esperienza del cliente in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi nonché la sua propensione al rischio.

La società di gestione è poi obbligata ad agire in base alle risultanze: addirittura, a fronte di un ordine ricevuto dal cliente relativo ad un'operazione non adeguata, l'operatore è obbligato ad informare il cliente delle ragioni per cui non è opportuno procedere e non è responsabile solo se compie l'operazione sulla base di un successivo ordine impartito per iscritto (o registrato su supporto magnetico), in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

"Fatta la legge trovato l'inganno": per prassi costante, invece, al cliente è fatta firmare una clausola con la quale lo stesso dichiara (?) di non voler fornire informazioni relative al proprio profilo di rischio. In questo modo l'intermediario è libero dall'obbligo di verificare l'adeguatezza dell'operazione finanziaria proposta e risulta esente da qualsiasi responsabilità.

2) In presenza di conflitto d'interessi (nel "caso Cirio" le banche hanno recuperato parte dei propri crediti proprio "rifilando" le rischiose obbligazioni agli ignari risparmiatori), la banca o la società d'intermediazione deve agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento.

## L'antenna è un diritto se non provoca danni

### Il Condominio può chiedere il risarcimento

Il professor Franchi è uno studioso di lingua e letteratura islamica e per seguire i programmi televisivi arabi si è fatto installare una potente antenna sul terrazzo condominiale. I lavori di messa a punto della parabola provocano, però, danni al tetto e il ragioniere Girona, amministratore del condominio, sollecitato dai proprietari degli appartamenti all'ultimo piano, decide di rivolgersi ad un legale.

All'avvocato il ragioniere chiede se, attivando la polizza "Condominio Protetto", è legittimo pretendere che il professore rimuova le apparecchiature finite sotto accusa e risarcisca i danni provocati al tetto di proprietà comune.

Il legale spiega che per legge (art. 232, 2° comma del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156) viene riconosciuto ad ogni proprietario, o inquilino, di unità immobiliari condominiali il diritto di "appoggiare" antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati. Si tratta, precisa sempre l'avvocato, di un diritto soggettivo perfetto e assoluto di natura personale, in base alla primaria libertà che la Costituzione garantisce all'informazione. Pertanto, in linea di massima, il Condominio non può opporsi all'esercizio di questa facoltà. Nessuna speranza, allora, di ottenere un risarcimento dei danni, domanda perplessa il ragioniere? Non è affatto detto, tranquillizza il legale: il diritto

in questione trova un limite (ai sensi dell'art. 397 del d.p.r. 156/73) nel pari diritto di altro condomino; nel divieto di menomare in misura apprezzabile il diritto di proprietà (ovvero il diritto alla salute in relazione al fenomeno dell'irraggiamento magnetico) di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile; nel divieto di arrecare pregiudizio apprezzabile e rilevante a una delle parti comuni. Pertanto il professor Franchi poteva installare l'antenna, ma avendo danneggiato uno spazio condominiale è tenuto a riparare a sue spese il tetto. E se non provvederà al più presto, il Condominio potrà attivare la Polizza di TG e chiedere a un legale di citare in giudizio l'esperto di lingua islamica, poco esperto di diritto. ■



## La nuova patente arriverà presto

Il ministro dei Trasporti Pietro Lunardi l'ha promesso: entro giugno arriverà un nuovo decreto che porterà finalmente la patente a punti e quella per i ciclomotori e i quadricicli. Il drammatico bollettino delle stragi su strada (40-50 ogni settimana), vertiginosamente salito a 232 morti durante le passate festività natalizie, forse sortirà l'effetto di ridurre i tempi dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Dalla scorsa estate, ricorderete, sono già operative alcune modifiche come l'obbligo dei fari

accesi su autostrade e strade extraurbane principali e l'abbassamento del tasso alcolemico consentito da 0,8 a 0,5 grammi/litro. Dopo questo primo decreto, varato nell'estate 2002, entro il prossimo giugno arriveranno, dunque, le modifiche prima ricordate.

E prima della fine del 2003 sarà messo a punto e approvato il nuovo Codice della Strada, con le novità tanto attese per semplificare la circolazione dei veicoli ed estendere i controlli automatici a tutte le infrazioni. ■

## Aziende e Attività Protetta. Suggerimenti per agenti e broker.

Perché un'azienda acquista una polizza "Attività protetta"? In base a quali esigenze? Per rispondere a queste domande può essere utile curiosare tra i sinistri che ci vengono denunciati con maggiore frequenza.

La prestazione di polizza più gettonata è senza dubbio quella riguardante le Controversie con i fornitori dell'azienda. Non è difficile immaginare quale danno possa derivare ad un'azienda se, per esempio, un software per la gestione della contabilità non funziona o, peggio, se la materia prima necessaria per la produzione non arriva in tempo.

L'altra garanzia "forte" è rappresentata dalle Controversie con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola. Nei momenti in cui l'economia non va a gonfie vele, come conseguenza all'utilizzo da parte delle aziende dei cosiddetti ammortizzatori sociali, cresce il numero dei dipendenti che si attiva per salvaguardare il posto di lavoro; per l'azienda è una sicurezza poter contare su una corretta assistenza di un legale di sua fiducia ed essere certa di non doverne pagare la parcella. L'infortunio sul lavoro, purtroppo, è ancora un'altra situazione che costringe il legale rappresentante di un'azienda a nominare un avvocato penalista per la difesa.

Questi i sinistri più ricorrenti, che rivelano l'atteggiamento di piccole, grandi e medie imprese nei confronti del prodotto di TG confezionato su misura per loro.

Indicazioni senz'altro utili ad agenti e broker per migliorare le proprie vendite.

**Francesca Breda**

Per segnalazioni: [arag@arag.it](mailto:arag@arag.it)

## RECENSIONI

### Oggi, in Kosovo.

Edizioni Ega Libri (€ 20)



Mitrovica, la città simbolo dell'odio e della divisione. Sono passati oltre tre anni dalla fine della guerra in Kosovo, ma Mitrovica continua a essere una città divisa. Di qua i serbi di là gli albanesi, separati gli uni dagli altri dai check-point della KFOR, la forza internazionale di pace.

Due fotografi raccontano il Kosovo sopravvissuto, quello che vive lontano dagli occhi dei riflettori, quello che oggi deve fare i conti con la ricostruzione. Il mondo dei profughi, delle case ridotte in macerie, delle medicine che non ci sono, dei bambini nelle strade. Un appassionato diario di viaggio, un intenso reportage fotografico realizzato grazie all'intervento finanziario di Winterthur Assicurazioni che ha voluto così riportare l'attenzione sulle "emergenze dimenticate" e riaffermare il ruolo sociale delle imprese di assicurazione. Autori del libro il cui ricavato va interamente al Coordinamento Associazioni di Volontariato per il Kosovo - CAV for Kosovo ([cavkitalia@hotmail.com](mailto:cavkitalia@hotmail.com)) sono: i fotografi Maurizio Gijvovich e Pierangelo Nizza, il giornalista Bruno Maggiolo (responsabile della missione CAV for Kosovo) e Marco Santi, insegnante presso il Conservatorio di Novara e presso l'Università di Pavia.

### La firma digitale

Il sistema della firma digitale e il commercio elettronico su Internet - di Gianluigi Ciacci  
Edizioni Il Sole 24 ORE (€ 28)



Il volume illustra come la firma elettronica e quella digitale attuino tra i privati e all'interno della Pubblica Amministrazione una vera e propria rivoluzione, con importanti riflessi sul piano giuridico e commerciale. Tali soggetti possono preparare atti, documenti e contratti mediante strumenti informatici e telematici con pieno valore e rilevanza ad ogni effetto di legge. Il legislatore, infatti, prima con l'art. 15,

comma 2, della legge 59/1997 (la c.d. Bassanini), poi con il D.P.R. 513/1997 (oggi confluito interamente nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che viene dettagliatamente esaminato) ed il suo regolamento tecnico (il D.P.C.M. 8 febbraio 1999), ed infine con il D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 (che recepisce la Direttiva 1999/93/CE in materia di firme elettroniche), ha riconosciuto valido l'uso delle tecnologie informatiche per formare, archiviare o trasmettere documenti.

Il volume, nell'espone sistematicamente la materia, dal punto di vista normativo e pratico (si analizzano infatti applicazioni e sperimentazioni per avvocato - in particolare il processo elettronico - notaio e commercialista), risponde a diversi quesiti, anche tecnici. La firma digitale permette lo scambio di dati e documenti garantiti nella loro provenienza, autenticità e segretezza dall'uso della crittografia (il metodo che consente di trasformare un messaggio, dapprima leggibile da chiunque, in un messaggio decifrabile solo da chi possiede la chiave giusta). Tecnica certamente opportuna nel mondo del commercio elettronico e di Internet, che viene dettagliatamente esaminato all'interno dell'opera.

### Siti internet

<http://www.filodiritto.com>

Sito di diritto comprendente una sezione denominata "artediritto" con tutte le forme artistiche correlate alla legge (letteratura, cinematografia ed arti visive).

<http://www.dirittodautore.it>

Portale sul diritto d'autore.

<http://www.handylex.org>

Le leggi a portata di mano - Aspetti legislativi connessi alla disabilità e all'handicap.

<http://www.edscuola.com>

La rivista telematica della scuola e della formazione che comprende un vasto archivio sulle norme giuridiche.

<http://www.lex.unict.it>

Facoltà di Giurisprudenza - Catania

<http://digilander.iol.it/giurana/unicost.htm>

Associazione Nazionale Magistrati

<http://www.ricercagiuridica.com/dir>

Catalogo sistematico delle pagine web giuridiche

<http://www.pegacity.it/justice>

Giustizia e libertà, diritti umani

<http://www.diritto.org>

Lex Legis-rivista giuridica telematica interattiva

<http://www.insa-italia.com/insagiuridica.htm>

Insa giuridica - Rivista giuridica telematica

## ■ NOI E LA LEGGE - L'approfondimento giuridico ■

### La TG del medico completa la polizza RC

Azioni giudiziarie nei confronti di medici o di altri professionisti, ritenuti responsabili di negligenza, imperizia od altro, non sono più casi isolati ma si ripetono con preoccupante frequenza. Anche un'operazione condotta "a regola d'arte" può portare un chirurgo a rispondere di lesioni colpose, se non c'è stato il preventivo consenso del paziente e se il medico non ha fornito le informazioni, che è tenuto a dare, sui rischi e conseguenze di un intervento.

Restando nell'ambito sanitario, la richiesta di risarcimento al medico finito sotto accusa avviene solitamente attraverso un'azione giudiziaria, proposta dinanzi al giudice civile o in sede penale, quando il professionista viene imputato del reato di lesioni colpose e, nei casi più gravi, di omicidio colposo.

I medici di norma si tutelano con una polizza di RC per tutti i danni cagionati a terzi nell'esercizio della professione, e con questa garanzia assicurativa possono contare su una seppur limitata copertura per le spese di carattere giudiziario. In base al Codice civile, infatti, l'Assicuratore è tenuto a garantire all'Assicurato le spese "di resistenza" sostenute, nei limiti del quarto della somma assicurata.

#### Prima attivare la RC

Il medico che si garantisce con un tale tipo di polizza dovrà quindi tempestivamente informare la propria Assicurazione di RC, ogni volta in cui deve difendersi da una richiesta giudiziale o stragiudiziale di risarcimento, chiedendo alla Compagnia che sia la stessa a fornirgli l'assistenza.

Se poi il professionista, per integrare l'RC, ha sottoscritto anche una polizza di Tutela Giudiziarla, questa sarà operante unicamente dopo che l'Assicurazione per la Responsabilità Civile avrà esaurito la sua specifica copertura (c.d. intervento in "secondo rischio"). Nel caso di difesa penale, la polizza di Protezione Legale è invece immediatamente operante.

Per tutelarsi da accuse di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, discipline ed altro ancora, il medico titolare di una polizza di TG potrà dunque, dopo aver denunciato il sinistro

e attivato la polizza, nominare un legale di sua fiducia liberamente scelto e consulenti tecnici di parte. Senza sostenere le relative spese che, generalmente, non sono di lieve entità. ■

**Elisa Dreza**

### Occhio alla circolazione dei pedoni

#### Regole da rispettare anche per chi si muove a piedi

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 11370/2002) offre lo spunto per fare chiarezza sulle principali regole che i pedoni devono osservare durante la circolazione.

La vicenda processuale riguardava le richieste di risarcimento danni avanzate da una signora, rimasta coinvolta in un incidente stradale. Lungo un tratto di strada urbana privo di marciapiede, mentre camminava sulla sinistra conducendo a mano, al maneggio, il proprio cavallo, era stata investita da un'autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Secondo il Tribunale di primo grado, sia la signora che il conducente della vettura erano egualmente responsabili del sinistro: la donna perché procedeva sulla sinistra anziché sulla destra della carreggiata, l'uomo perché non si era adoperato per evitare la collisione.

La Corte d'Appello di Roma, decidendo sull'appello dell'investita, modificava la sentenza di primo grado a favore della donna poiché quest'ultima, al momento del sinistro, rivestiva la duplice qualità di pedone e di conducente di animale. Correttamente, quindi, procedeva a sinistra della strada (art. 134 e 130 del "vecchio" Codice della strada). La colpa dell'incidente era, perciò, esclusivamente del conducente della vettura. La Corte di Cassazione, invece, alla quale si è rivolto l'uomo, ha rimandato al giudice di merito la determinazione dell'eventuale concorso causale. Infatti, secondo la Cassazione, al caso in esame deve essere applicata la norma prevista dal vecchio

Codice della strada (art. 104, Il comma) per la quale gli animali sono da considerarsi "veicoli sprovvisti di motore" e come questi vanno tenuti il più vicino al margine destro della carreggiata.

In buona sostanza, per la Suprema Corte la donna che conduceva l'animale rientrava nella normativa stabilita per la circolazione degli animali, non dei pedoni. E questo anche applicando il Codice della strada ora in vigore.

#### In fila indiana quando tramonta il sole

Alla luce di questa sentenza, è utile ricordare le regole principali sulla circolazione del pedone (art. 190 del Codice della strada), forse sconosciute ai più. In mancanza di marciapiedi, banchine, viali o altri spazi predisposti per la circolazione dei pedoni, questi sono obbligati a circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli (e quindi sul lato sinistro) in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

Fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, e sul margine destro su quelle a senso unico. Inoltre, mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba, ai pedoni che circolano su strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su un'unica fila. Le regole appena citate non valgono, invece, se il pedone conduce anche a piedi un animale (vedi la sentenza della Cassazione sopra ricordata), perché in questo caso la persona perde la veste di pedone per assumere quella di conducente di animali. Il quale deve procedere il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. ■

**Fabio Picariello**

Periodico a cura di  
**ARAG Assicurazioni S.p.A.**  
Ufficio Commerciale / Comunicazione  
Viale delle Nazioni, 9 37135 Verona  
Tel. 0458290410 - Fax 0458290499  
e-mail: arag@arag.it



**L'AVVOCATO DI FIDUCIA  
COME, DOVE, QUANDO VUOI TU.**

Raymond Burr (nella foto qui sopra) è l'attore conosciuto da tutti grazie all'interpretazione di Perry Mason, l'avvocato più famoso del mondo. ARAG (nel marchio qui a destra) è la Protezione Legale famosa nel mondo grazie all'interpretazione del bisogno di giustizia di tutti. Infatti garantisce l'avvocato di fiducia sempre al tuo fianco, per tutta la famiglia, senza parcella, giorno e notte, trecentosessantacinque giorni all'anno, anche all'estero. Anche il costo della polizza è un atto di giustizia: 0,27\* centesimi di euro al giorno. E' il primo dei tuoi diritti: scegli anche tu la Protezione Legale ARAG.

\*Polizza ARAG famiglia protetta completa - da euro 99 all'anno.



**PROTEZIONE LEGALE**  
Più forza alle vostre ragioni

**NUMERO VERDE**  
**800-939988**